

# Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010 Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA AMMINISTRATIVA Ordinanza n. 11 del 30.04.2020

Prot. n. assegnato automaticamente dal Sistema

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 10 DEL 16.04.2020 IN MATERIA DI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI.

#### **IL SINDACO**

### RICHIAMATE:

- ✓ la propria ordinanza n. 06 prot. n. 2762 del 18.03.2020 avente ad oggetto "D.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale" Individuazione dei servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali";
- ✓ la propria ordinanza n. 09 prot. n. 3047 del 03.04.2020 avente ad oggetto "Proroga dell'Ordinanza n. 06 del 18.03.2020 avente ad oggetto "D.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale" Individuazione dei servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali":
- ✓ e la propria ordinanza n. 10 del 16.04.2020 avente ad oggetto "Proroga dell'ordinanza n. 09 del 03.04.2020 avente ad oggetto "Proroga dell'ordinanza n. 06 del 18.03.2020 "DPCM 11 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" Individuazione dei servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali".

**PRESO ATTO** che nell' ordinanza n. 06 del 18.03.2020 sono state individuate le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza, ai sensi del punto 6 dell'art. 1:

- Attività del COC (necessaria per fronteggiare l'emergenza) garantendo la reperibilità;
- Attività della polizia locale
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività del protocollo comunale solo ed esclusivamente per la documentazione cartacea relativa a procedimenti urgenti ed indifferibili.
- o Attività urgenti dei servizi finanziari, solo ed esclusivamente per attività indifferibili ed urgenti
- Attività della segreteria e dell'ufficio personale strettamente collegata all'emergenza sanitaria in corso.

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020;

DATO ATTO che l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) dispone:

- in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale (comma 5);
- in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma (comma 6);

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri, i Decreti Legge ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.04.2020 che all'art. 8 "disposizioni finali" stabilisce che: "le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020";

VISTA altresì, l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

PRESO ATTO del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che all'art. 10 – disposizioni finali, recita "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 04 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10 aprile 2020;

CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che rendono necessarie la continuazione delle misure già adottate con le ordinanze richiamate in premessa;

**EVIDENZIATO** che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RITENUTO** pertanto di poter prorogare l'ordinanza n. 10 del 16.04.2020 fino alla fine dello stato di emergenza, come sopra dichiarato, salvo tale termine non venga successivamente modificato a seguito di disposizioni normative e legislative;

## ORDINA

- 1. che le seguenti attività definite "attività indifferibili da rendere in presenza", nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e riducendo al minimo (tendenzialmente una persona per turno lavorativo) la presenza negli uffici e i contatti interpersonali:
  - o Attività del COC (necessaria per fronteggiare l'emergenza) garantendo la reperibilità;
  - o Attività della polizia locale
  - o Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
  - o Attività urgenti dei servizi sociali
  - o Attività del protocollo comunale solo ed esclusivamente per la documentazione cartacea relativa a procedimenti urgenti ed indifferibili.
  - o Attività urgenti dei servizi finanziari, solo ed esclusivamente per attività indifferibili ed urgenti
  - o Attività della segreteria e dell'ufficio personale strettamente collegata all'emergenza sanitaria in corso

siano confermate fino alla data del 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza deliberato con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, salvo tale termine non venga successivamente modificato a seguito di disposizioni normative e legislative.

2. che le restanti prestazioni lavorative siano espletate attraverso forme di lavoro agile, considerata modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di emergenza, qualora possibile, previamente autorizzate e secondo le modalità che verranno adottate con successivo atto anche per quanto attiene la parte informatica.

#### **RACCOMANDA**

ai Responsabili di incentivare la fruizione delle ferie pregresse dei propri collaboratori, previa condivisione con il Segretario Comunale.

La presente ordinanza ha effetto a decorrere dalla data della sua emissione e fino al 31 luglio 2020, fatta salva la possibilità di apportare modifiche che si rendessero necessarie o opportune in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica o alla sopravvenienza di ulteriori provvedimenti superiori.

Copia della presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune, all'albo pretorio online e trasmessa ai Responsabili di ciascuna Area al fine di consentirne la piena conoscenza e garantirne la puntuale attuazione da parte del personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

San Felice del Benaco, 30.04.2020





COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0003714/2020 del 30/04/2020